Tuttavia tale norma deve combinarsi con l'art. 9 della direttiva 64/433, anch'essa in vigore nel periodo di tempo considerato. Il combinato disposto delle due norme costituisce una deroga, per quanto riguarda i controlli sanitari e di polizia sanitaria sulle carni suine fresche, refrigerate o congelate, in provenienza da paesi terzi, al divieto di riscuotere diritti di controllo sanitario e ciò nella misura necessaria a garantire un trattamento non discriminatorio degli operatori economici che, effettuando scambi intracomunitari di carni fresche, sono a questo titolo sottoposti al pagamento di diritti di controllo sanitario nello Stato membro esportatore e di coloro che importano le suddette merci da paesi terzi, a condizione che tali diritti non superino il costo effettivo del controllo (vedasi sentenza 28 giugno 1978, causa 70/77, Simmenthal, Racc. pag. 1453).

CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE

L'avvocato generale Francis G. Jacobs ha presentato le proprie conclusioni il 28 giugno 1989*. Egli ha proposto alla Corte di dichiarare quanto segue:

« Relativamente ai controlli sanitari e di polizia sanitaria sulle carni suine fresche, refrigerate o congelate, importate da paesi terzi, nel periodo 1971-1974, il combinato disposto dell'art. 9 della direttiva del Consiglio 64/433/CEE e dell'art. 17, n. 2, del regolamento del Consiglio n. 121/67/CEE costituisce una deroga al divieto di riscuotere diritti di controllo sanitario nella misura necessaria a garantire un trattamento non discriminatorio degli operatori economici che, effettuando scambi intracomunitari dei suddetti prodotti, sono stati a tale titolo sottoposti al pagamento di diritti di controllo sanitario e di coloro che hanno importato da paesi terzi, a condizione che tali diritti non superino il costo effettivo del controllo ».

* Lingua originale: l'inglese.